

N. 6294/2015 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2015

da

██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in ██████████, via ██████████, presso lo studio degli avv.ti ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ del foro di ██████████, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

██████████, in persona del legale rappresentante ██████████ ██████████ ██████████ con sede a ██████████ (███), via ██████████, ██████████

convenuta contumace

OGGETTO: pagamento retribuzione e risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: la difesa della ricorrente concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29 maggio 2015, ██████████ ██████████ ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate in costanza di rapporto e non corrisposte pari a € 8949,54 oppure, in subordine, ad € 3251,55 con il riconoscimento dell'inquadramento contrattuale nel livello IV CCNL Pubblici Esercizi.

Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni patiti per non aver ricevuto, nei tempi dovuti, la retribuzione maturata.



Esponessa di essere stata assunta dalla società convenuta a far tempo dal 16 giugno 2014 con orario part time di 20 ore settimanali dalle ore 9,30 alle 11,30 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30 con inquadramento nel V livello CCNL Turismo e Pubblici Esercizi.

Di aver svolto, di fatto, mansioni di cameriera con servizio ai tavoli; di aver lavorato per un lasso temporale giornaliero più ampio e, precisamente, dalle ore 9,30 alle 15,30 e dalle ore 17,30 alle 24,30 nei giorni di lunedì giovedì e venerdì; il martedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle 15,30 ed il sabato fino alle 2,30.

Per tale prestazione lavorativa percepiva la somma di € 1250; nel mese di dicembre 2014, tuttavia, nulla riceveva né per retribuzione né per tredicesima e così per il periodo successivo.

Dal 5 gennaio al 25 maggio si era assentata per malattia senza ricevere il relativo trattamento economico dovuto dal datore di lavoro; dal mese di agosto 2014, quest'ultimo non aveva versato i contributi previdenziali.

Stante i mancati pagamenti, la ricorrente non aveva potuto provvedere ad onorare il canone di locazione dell'immobile che occupa e di pagare le utenze domestiche. Con la conseguenza che dal 18 maggio 2015 l'Enel cessava la fornitura del gas che oggi impedisce alla sig.ra [REDACTED] di poter prepararsi pasti caldi e di poter condurre una vita di relazione.

Con il presente ricorso, [REDACTED] chiede il pagamento delle differenze retributive che trovano, a suo dire, titolo nel diverso e superiore inquadramento contrattuale e nello svolgimento di un più lungo orario di lavoro. Inoltre nella mancata corresponsione della retribuzione a far data dal dicembre 2014 e del trattamento di malattia.

La società resistente, benchè ritualmente vocata in giudizio, non si costituiva.

All'udienza del 6 luglio 2015, il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarava la contumacia della resistente.

Sentiti i testi ammessi, all'udienza del 21 settembre 2015, la causa veniva posta in decisione.

Dopo la camera di consiglio, veniva pronunciata la presente sentenza con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da [REDACTED] è fondata e, come tale, deve essere accolta.

La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal 16 giugno 2014 trova conferma documentale nel contratto di assunzione prodotto sub doc. 2.

In relazione a tale rapporto, la ricorrente lamenta di essere stata inquadrata in un livello contrattuale non corretto, di aver svolto lavoro supplementare e straordinario e di non essere stata, in parte, retribuita.

In ordine all'inquadramento contrattuale, dal testo del contratto risulta il V livello CCNI settore Pubblici Esercizi.



██████████ assume di aver svolto mansioni di cameriera ai tavoli.

Trattasi di figura professionale che, nella contrattazione collettiva, trova disciplina sia nel IV che nel V livello. La differenza riguarda la tipologia del locale, ovvero se si tratta di cameriere di tavola calda o di self-service, nel qual caso ricorre il V livello, oppure di cameriere di ristorante, allora l'inquadramento corretto è nel IV livello.

L'escussione dei testi ha consentito di stabilire che il locale ██████████, ove la ricorrente prestava la sua opera, è un ristorante pizzeria e che le sue mansioni erano di cameriera addetta al servizio ai tavoli (cfr. teste ██████████ e teste ██████████).

Alla luce di tali risultanze, si ritiene che la ██████████ debba essere, correttamente, inquadrata nel livello IV CCNL di settore.

Quanto all'orario, ██████████ ha riferito di aver visto la ricorrente lavorare di sera; ██████████ ha riferito che la figlia lavorava, per il servizio del pranzo, dalle ore 9,30 alle ore 14,30 e per la cena dalle ore 17,30 fino ad oltre mezzanotte.

La deposizione conferma le allegazioni di parte con la sola eccezione dell'orario del sabato sera.

La ricorrente, infatti, assume di aver lavorato, per quel giorno, fino alle 2,30, ma sul punto, la teste non ha offerto alcun contributo. La ██████████, infatti, non ha fatto alcuna distinzione tra i giorni della settimana salvo quelli di chiusura del locale; ne consegue che, anche per il sabato, l'orario lavorativo deve essere limitato sino alle 24,30.

La prova della sussistenza di un rapporto di lavoro ha quale conseguenza il riconoscimento, in capo al prestatore, del diritto alla retribuzione; diritto che deve essere parametrato, in punto quantum, alle mansioni svolte ed all'orario lavorato.

Nella specie, come si è detto, la ricorrente ha dato prova di aver svolto mansioni inquadrabili nel IV livello CCNL di categoria e di aver lavorato, il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9,30 alle 14,30 e dalle ore 17,30 alle ore 24,30.

In relazione a tale sua attività, con decorrenza dal dicembre 2014 lamenta di non aver ricevuto la retribuzione e, comunque, per tutto il periodo lavorato di essere stata pagata con somma inferiore al dovuto in quanto parametrata ad un livello inferiore ed ad un orario ridotto.

Come si è detto, le pretese che era onere della ricorrente dimostrare hanno ricevuto conferma testimoniale.

Spettava, invece, al datore di lavoro fornire conferma dell'esatto e puntuale adempimento della sua obbligazione contrattuale.

Invero, la pretesa ricorrente attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione delle controprestazione.

Nella specie, la convenuta, anche per la sua decisione di rimanere contumace, nulla ha dimostrato e, posto che sino alla decisione della ricorrente di avvalersi dell'eccezione di inadempimento (26 maggio 2015), si deve ritenere che il rapporto di lavoro non abbia subito interruzioni, in mancanza di prova, deve potersi accogliere



la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per le causali di cui sopra seppur nei limiti indicati.

Negli importi dovuti deve essere ricompreso anche il trattamento di malattia che il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere stante la certificazione medica prodotta.

Sotto il profilo del quantum, mancando una contestazione può essere accettato il conteggio fornito dalla parte con la sola eccezione del più ridotto orario del sabato sera per una somma complessiva di € 8076,94 come riportato nel prospetto depositato in sede di discussione tenuto conto delle risultanze istruttorie.

La ricorrente ha poi lamentato di aver subito dei danni per non aver ricevuto la retribuzione spettatele.

Più precisamente, ha riferito di non essere riuscita a onorare il canone di locazione; di non aver potuto pagare le utenze domestiche subendo l'interruzione dell'erogazione del gas e di non aver potuto tenere con sé i figli che, pur collocati presso il coniuge separato, non potendo usufruire del gas per lavarsi, riscaldarsi e mangiare un pasto caldo, non si trattengono presso la sua abitazione.

In ordine al mancato pagamento del canone di locazione, non vi è prova di alcun danno che la ricorrente abbia subito, non essendovi notizie di iniziative da parte della proprietà e, anzi, avendo avuto conferma dai testi dell'attuale utilizzo dell'immobile da parte della ricorrente.

Quanto all'interruzione del gas, il teste ██████████ ha riferito di aver constatato di persona la mancata fornitura del gas ed ha riconosciuto nella fotografia rammostratagli il foglio affisso al contatore che reca, quale data della sospensione, il 18 maggio 2015.

Il teste ha anche aggiunto che i figli avuti dalla signora ██████████ non fanno visita alla madre in quanto la mancata fornitura di gas rende disagevole la vita quotidiana.

Anche la teste ██████████ ha riferito che i suoi nipoti fanno raramente visita alla madre in quanto la casa è senza gas e non è possibile preparare pasti caldi.

Pur essendovi prova della sospensione della fornitura e pur dovendo ritenere fatto notorio che la mancanza di gas per uso domestico incida in senso negativo sulla qualità della vita quotidiana, non possono essere tralasciate alcune considerazioni.

Questo giudice è chiamato a decidere in ordine ad una domanda di danni; questi sono stati indicati quali danni di natura non patrimoniale per aver vissuto nell'incertezza dello sfratto, nella preoccupazione per non aver una reale fonte di reddito e per non aver potuto frequentare i propri figli.

Quanto a tale ultimo profilo, va considerato che la fornitura di gas è stata interrotta solo il 18 maggio 2015 e che il ricorso è stato depositato il 29 maggio 2015. Quindi, se la ragione della mancata frequentazione dei figli può essere ricondotta alla sospensione della fornitura, ciò può dirsi reale ed effettivo solo per il breve lasso temporale che va dal 18 al 29 maggio 2015.



Per il periodo pregresso al 18 maggio, la mancata frequentazione dei ragazzi non può trovare causa in tale disagio e il ricorso, con cui non si chiedono danni successivi, è stato depositato il 29 maggio 2015.

Quanto poi alla preoccupazione dello sfratto, si ritiene che, la stessa possa dirsi, in teoria plausibile, ma che, nella specie il timore non abbia alcun concreto riscontro, non essendovi prova, come detto, di alcuna iniziativa da parte della proprietaria.

Può dirsi, invece, ragionevole e plausibile che la ricorrente abbia subito un pregiudizio per la preoccupazione di non poter far fronte alle proprie esigenze di vita non essendovi prova di altra fonte di reddito che le consentisse di procurarsi delle entrate.

Tenuto conto degli importi dovuti, del lasso temporale in cui la mancata corresponsione della retribuzione è avvenuta e dei danni che, ragionevolmente, possono ricondursi alla condotta inadempiente del datore di lavoro, si ritiene di quantificare in € 5000 la somma che, equitativamente può esserle attribuita, oltre interessi dalla presente al saldo effettivo.

Non si ritiene, a riguardo, di poter utilizzare il criterio di quantificazione indicato dalla stessa attenendo ad un'interruzione del rapporto, ovvero ad una fattispecie diversa.

Nella valutazione dei danni non si ritiene, invece, abbia valore la recente nuova occupazione trovata dalla ricorrente in quanto, come dimostrato all'udienza di discussione, per tale tipo di rapporto la sig.ra ████████ non ha, allo stato, percepito alcuna retribuzione.

Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore della ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 2000 oltre accessori di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **accoglie** il ricorso e, per gli effetti, riconosce il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello IV CCNL Turismo e Pubblici e pubblici esercizi nonché lo svolgimento di un orario di lavoro pieno;
- 2) condanna la società convenuta al pagamento a favore della ricorrente della somma pari a euro 8076,94, il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo per differenze retributive;
- 3) condanna la società convenuta al risarcimento dei danni quantificati, in via equitativa, in € 5000 oltre interessi dalla presente al saldo effettivo.
- 4) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, spese che si liquidano in € 2000 oltre accessori di legge.



Così deciso in Milano 21 settembre 2015

Il giudice
Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA

